



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 13/07/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 12/3/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/5/2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dei seguenti importi:
  - € 1.155,00 a titolo di interessi corrispettivi;
  - € 303,67 a titolo di commissioni A, ovvero la maggiore o minore somma accertata anche applicando il criterio di calcolo suggerito dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione numero 26525/2019);
  - € 119,00 a titolo di oneri assicurativi, al netto del rimborso di € 212,17 effettuato nel febbraio 2020 dalla compagnia assicurativa;
- gli interessi legali dal reclamo e la refusione delle spese difensive.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate alla cliente;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, per l'importo complessivo di € 234,69;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del"*



*credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

*Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte, anche per quanto riguarda gli interessi (lett. i) atteso che il modulo SECCI prevede l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a tale titolo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto l’intermediario invoca una diversa interpretazione della clausola contrattuale di rimborso ritenendo innanzitutto che dal piano di ammortamento, strutturato come ammortamento alla francese, il cliente avrebbe dovuto autonomamente essere in grado di determinare in corrispondenza di ogni scadenza contrattuale, la quota da restituire in caso di estinzione anticipata (quota che comprenderebbe di fatto anche la decurtazione degli interessi secondo la loro ripartizione contrattuale) e in secondo luogo che il Modulo SECCI, sezione 4 (“Altri importanti aspetti legali”, riquadro relativo a “Rimborso anticipato”), nell’enunciare gli obblighi che gravano in tema di rimborso al finanziatore, chiarisce che il cliente ha il “diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata”, si esprimerebbe al singolare e si riferirebbe solo alla quota di oneri in particolare quando dispone “tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Detta opinione tuttavia non può essere condivisa.

L’eventuale dubbio interpretativo va risolto attingendo alle regole dettate in materia di interpretazione del contratto.

Anche infatti se si volesse postulare la mancata chiarezza in senso letterale del contratto (che in realtà non pare sussistere giacché lo stesso contratto si riferisce alla “quota di interessi e oneri”), laddove sussistesse un dubbio interpretativo, trattandosi di un contratto concluso mediante condizioni generali unilateralmente predisposte e peraltro contenute in un contratto del consumatore (artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.), prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore aderente.

In questa direzione si collocano peraltro i precedenti del Collegio dai quali non vi è ragione di discostarsi (Coll. Bari, dec. n. 7231/2020).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Vanno invece restituiti come *recurring* gli oneri assicurativi.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120					
rate scadute ▶ 49					
rate residue		71			
TAN ▶ 6,00%					
				% restituzioni	
				- in proporzione lineare 59,17%	
				- in proporzione alla quota interessi 37,96%	

  

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	interessi corrispettivi (recurring)	€ 5.446,52	€ 3.222,52 ●	€ 2.067,26 ○	○	€ 2.067,47	€ 1.155,05
○	commissione lett. A (up front)	€ 513,24	€ 303,67 ○	€ 194,80 ●	○		€ 194,80
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○	oneri ass. premio vita (recurring)	€ 358,26	€ 211,97 ●	€ 135,98 ○	○	€ 212,17	-€ 0,20
○	oneri ass. premio impiego (recurring)	€ 201,47	€ 119,20 ●	€ 76,47 ○	○	€ 22,52	€ 96,68
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.446	
interessi legali						si	▼

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 1446,00 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.446,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI